

Ed. 11/2013 Agg. 12/2019



# CONVENZIONE **A**UTO **S**TORICHE

## CONTRATTO DI TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE

Il presente contratto è stato redatto secondo quanto disposto dalla Lettera al Mercato IVASS del 14 marzo 2018 in punto semplificazione dei contratti assicurativi e dal Tavolo Tecnico ANIA - Associazioni Consumatori ed Intermediari, nonché ai sensi del Regolamento IVASS n. 41/2018 a seguito del recepimento della Direttiva UE n. 2016/97 (IDD - Insurance Distribution Directive) e del Decreto Legislativo di attuazione n. 68/2018.

---

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il *set informativo*, composto da Documento informativo precontrattuale (DIP), Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo), Condizioni di Assicurazione e il Modulo di Proposta, ove previsto, che deve essere consegnato o trasmesso al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

**UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.**



## INDICE

DEFINIZIONI/GLOSSARIO .....	3
<b>SEZIONE PRIMA - DISPOSIZIONI INERENTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE .....</b>	<b>5</b>
Art. I - DECORRENZA E OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA (Quando comincia la copertura e quando finisce?) .....	5
Art. II - AMBITO TERRITORIALE (Dove vale la copertura?) .....	5
Art. III - VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE (Che cosa è assicurato?) .....	5
Art. IV - PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO (Quando e come devo pagare?) .....	5
Art. V - MASSIMALE SPESE LEGALI, PERITALI E PERDITE PECUNIARIE (Che cosa è assicurato?) .....	5
Art. VI - RECUPERO DI SOMME E RIVALSA .....	6
Art. VII - ANTICIPATA RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO (Come posso disdire la polizza?) .....	6
Art. VIII - DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO (Quando comincia la copertura e quando finisce?) .....	6
Art. IX - COMPETENZA TERRITORIALE .....	6
Art. X - ONERI RELATIVI AL CONTRATTO .....	7
Art. XI - FORMA DELLE COMUNICAZIONI TRA CONTRAENTE E/O ASSICURATI E SOCIETÀ .....	7
Art. XII - INDICIZZAZIONE .....	7
Art. XIII - ALTRE ASSICURAZIONI .....	7
Art. XIV - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO .....	7
Art. XV - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO .....	7
Art. XVI - ONERI E REGIME FISCALE .....	7
Art. XVII - INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE .....	7
<b>SEZIONE SECONDA - GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO (Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?)...</b>	<b>8</b>
Art. XVIII - DENUNCIA DEI SINISTRI .....	8
Art. XIX - GESTIONE DELLE VERTENZE .....	8
<b>SEZIONE TERZA - RECLAMI E CONTENZIOSI VERSO LA COMPAGNIA (Come posso presentare reclami e risolvere le controversie?) .....</b>	<b>10</b>
RECLAMI .....	10
ARBITRATO .....	10
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTI ASSICURATIVI .....	11
<b>SEZIONE QUARTA - GARANZIE DEL RISCHIO ASSICURATO .....</b>	<b>12</b>
CAPITOLO 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: RISCHIO ASSICURATO (Che cosa è assicurato?) .....	12
CAPITOLO 2 - SOGGETTI E BENI ASSICURATI (A chi è rivolto questo prodotto?) (Che cosa è assicurato?) .....	12
CAPITOLO 3 - AMBITO TERRITORIALE (Dove vale la copertura?) .....	12
CAPITOLO 4 - TUTELA LEGALE (Che cosa è assicurato?) .....	12
SEDE CIVILE .....	12
SEDE PENALE .....	13
CAPITOLO 5 - PERDITE PECUNIARIE (Che cosa è assicurato?) .....	13
CAPITOLO 6 - ESCLUSIONI (Che cosa non è assicurato?) .....	13

## DEFINIZIONI/GLOSSARIO

**Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato**

**ACCORDO PREVENTIVO DI MASSIMA:** il preventivo di massima ed il contratto di conferimento incarico all'avvocato sono stati resi obbligatori dal c.d. Decreto Liberalizzazioni (D.L. n.1/2012), come convertito dalla L. n. 27/2012 (in S.O. n. 53, G.U. 24.03.2012, n. 71). Tale decreto, oltre ad abrogare le tariffe professionali, ha previsto ex art. 9 l'obbligo per il professionista di pattuire analiticamente con il cliente i compensi per le prestazioni professionali al momento del conferimento dell'incarico, di rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, di fornire al cliente tutte le informazioni circa gli oneri ipotizzabili e di indicare al cliente gli estremi della propria polizza professionale, e la misura del compenso previamente resa nota al cliente con un "preventivo di massima", che deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

**ANNO ASSICURATIVO:** periodo di vigenza dell'assicurazione che decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio convenuto annualmente fino alle ore 24 della prima scadenza annuale successiva.

**ARBITRATO:** istituito in base al quale le Parti concordemente demandano la decisione ad un Collegio composto da due Periti scelti dalle parti e un terzo Arbitro.

**ASSICURATO:** soggetto beneficiario dell'Assicurazione.

**ATTORE = LEGITTIMATO ATTIVO:** posizione soggettiva di colui che, titolare della domanda giudiziale proposta, diviene titolare di altri poteri nell'ambito del processo ed è perciò legittimato a proporla.

**AVARIA:** guasto meccanico che impedisce il funzionamento del veicolo.

**CODICE DELLA STRADA (CdS) - D. Lgs. 285/92 e succ. modifiche e integrazioni.**

**CONSUMATORE:** persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta.

**CONTRAENTE:** il soggetto che stipula l'assicurazione.

**DECRETO MIN. GIUSTIZIA IN MATERIA DI COMPENSI PER LE PROFESSIONI REGOLARMENTE VIGILATE,** in vigore al momento di elaborazione della presente edizione: DECRETO 20 luglio 2012, n. 140, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (in GU n.195 del 22-8-2012, entrata in vigore del provvedimento: 23.08.2012).

**EVENTO:** conseguenza giuridicamente rilevante di un fatto.

**FATTO:** qualunque comportamento originante l'evento che concretizza una fattispecie giuridicamente rilevante.

**FRANCHIGIA:** percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

**ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO:** fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione.

**IMPUTAZIONE COLPOSA:** per reato commesso a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti (Artt. 42 e 43 C.P.).

**IMPUTAZIONE DOLOSA:** per reato volontariamente commesso (artt. 42 e 43 C.P.).

**INCIDENTE STRADALE:** collisione con altri veicoli (Artt. 46,50 CdS), ribaltamento, urto contro qualsiasi ostacolo, uscita di strada.

**INDENNIZZO DIRETTO:** disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 254 del 18/7/06 e succ. modifiche.

**INFORMATORE:** Soggetto incaricato da persona inquisita in un procedimento penale per la ricerca di prove a propria difesa.

**LOSS OCCURRENCE** - espressione inglese traducibile con "insorgenza del danno", in base a questo principio il sinistro si intende verificato nel momento in cui avviene materialmente il fatto illecito da cui scaturisce la responsabilità per la quale è stata stipulata la polizza, e pertanto le relative garanzie operano da quel momento.

**MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE E CONCILIAZIONE:** istituito introdotto dal D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 avente ad oggetto l'attività finalizzata alla composizione di una controversia civile e commerciale tra soggetti privati relativa a diritti disponibili il cui risultato è definito **CONCILIAZIONE**. Ferma la sentenza della Corte Costituzionale n° 272 depositata il 06/12/2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella previsione del carattere obbligatorio della mediazione nelle controversie civili e commerciali, il Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" definito decreto "Del Fare" entrato in vigore il 23 giugno u.s. e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno n. 144 (S.O. n. 50/L) ha previsto il ripristino della mediazione civile e commerciale obbligatoria per controversie insorte in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, con l'esclusione di quelle per danni derivanti da circolazione stradale. Alla data di stampa del presente Fascicolo Informativo risulta pertanto in vigore la nuova normativa a cui si rimanda per ambito e modalità applicative.

**PERDITE PECUNIARIE:** lesione-diminuzione del patrimonio di un determinato soggetto a seguito di una delle ipotesi previste dall'art. 2 punto 16 del Codice delle assicurazioni.

**PERFEZIONAMENTO DELLA POLIZZA:** sottoscrizione del contratto da parte del Contraente e della Compagnia e pagamento del premio da parte del Contraente, ex art. 1901 c.c.

**POLIZZE ARD (Auto Rischi Diversi):** contratti assicurativi facoltativi afferenti i rischi non coperti dalla R.C.A.



obbligatoria (garanzie accessorie).

**PROCEDIMENTI SPECIALI O DI URGENZA:** quelli previsti dal libro IV del Codice di Procedura Civile.

**PROFESSIONISTI: LEGALE, PERITO ANCHE D'UFFICIO (C.T.U.)** in giudizio, **ARBITRO DI PARTE e TERZO ARBITRO, INFORMATORE** per la ricerca di prove a difesa **in sede penale - INTERPRETE** per sinistri avvenuti all'estero per l'assistenza nel corso di interrogatorio e **TRADUTTORE** per gli atti di causa.

**REATO:** comportamento in violazione di norme penali. In base alla pena prevista dal Codice Penale si distingue: **Delitto** sanzionato con la reclusione e/o la multa, **Contravvenzione** sanzionata con l'arresto e/o l'ammenda.

**RECLAMO:** una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

**RECLAMANTE:** un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l'assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

**RESPONSABILITÀ CIVILE:** grava personalmente sugli Assicurati per fatto illecito ai sensi di legge, inclusa la responsabilità civile per lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa. Si richiama il testo dell'art. 1917 cod. civ. per quanto attiene l'onere al pagamento delle spese legali: "Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore".

**RISCHIO:** la probabilità che si verifichi il sinistro o la vertenza.

**RIVALSA:** facoltà per l'Assicuratore, dopo aver adempiuto all'obbligazione contrattualmente prevista, di rivalersi sull'Assicurato e/o Contraente ove ne sussistano le condizioni.

**SANZIONE AMMINISTRATIVA:** provvedimento dell'Autorità Amministrativa/Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali. La sanzione può essere **Pecuniaria** - pagamento di una somma di danaro. **Accessoria** - di natura diversa quale sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo, ecc...

**SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO:** sentenza non più impugnabile con i mezzi ordinari.

**SOCIETÀ:** UCA ASSICURAZIONE Spese Legali e Peritali S.p.A.

**SPESE DI GIUSTIZIA PENALE** (Art. 535 C.P.P. 1°co): spese del processo penale dovute allo Stato.

**SPESE DI SOCCOMBENZA NEL GIUDIZIO CIVILE - SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI** contro l'Assicurato nel giudizio penale (Art. 541 C.P.P.): spese che la parte soccombente/imputato è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa.

**SPESE ESENTI E CONTRIBUTIVO UNIFICATO:** Le spese "esenti" sono gli esborsi che l'avvocato corrisponde in nome e per conto dell'Assicurato per svolgere l'attività di recupero: costi postali per le lettere raccomandate, per le notifiche, per l'esecuzione... Si chiamano esenti perché l'art.15 DPR 633/1972 - ossia il DPR sull'IVA - stabilisce che non costituiscono base imponibile. La spesa esente più rilevante è il "**contributo unificato**", una tassa sulle cause civili e amministrative, che si paga all'inizio del procedimento al momento in cui si deposita la causa in tribunale.

**TERZO:** qualsiasi soggetto diverso dall'Assicurato e dal Contraente.

**TRANSAZIONE:** accordo con il quale le Parti definiscono un contenzioso, anche giudiziale.

**TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE:** tutta l'attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio o dall'arbitrato volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice.

**VERTENZA AMMINISTRATIVA:** ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l'autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi dell'Assicurato.

**VERTENZA CONTRATTUALE:** controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento delle relative obbligazioni.

**VERTENZA EXTRACONTRATTUALE:** controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo di risarcimento prescinde dall'esistenza di un rapporto contrattuale.

## SEZIONE PRIMA - DISPOSIZIONI INERENTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE

### Art. I - DECORRENZA E OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA



#### (Quando comincia la copertura e quando finisce?)

**I.1 - DECORRENZA DELLA GARANZIA** - L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora il premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento. **Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e sino alle ore 24 del giorno del pagamento (Art. 1901 C.C.- Mancato pagamento del premio). Il premio è interamente dovuto anche se è stato contrattualizzato il suo frazionamento rateale.**

**I.2 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA** - Insorgenza del sinistro: la garanzia è operante con riferimento alla prima azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o contrattuali anche verbali, indipendentemente dalla data in cui i fatti sono conosciuti (principio del cd. Loss Occurrence), fatto salvo quanto espressamente previsto dalle singole garanzie. Qualora tale evento si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento cui si riferisce la prima azione od omissione. **Si rinvia alle singole garanzie per quanto eventualmente ivi disposto in modo espresso in materia di insorgenza del sinistro.**

### Art. II - AMBITO TERRITORIALE



#### (Dove vale la copertura?)

Si rimanda alla voce prevista nelle Sezione QUARTA Capitolo 3 per le garanzie perfezionate.

### Art. III - VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE



#### (Che cosa è assicurato?)

Il Contraente stipula il contratto per sé, e per conto di chi spetta. **In ogni caso di variazione del rischio assicurato quali cessazione, alienazione, trasformazione dell'attività o altro, il Contraente deve dare comunicazione scritta documentata alla Società entro 10 giorni dalla stessa, fermo l'obbligo del pagamento del premio scaduto.**

**Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione o sull'aggravamento del rischio comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892-3-8 C.C. - Dichiarazioni inesatte e reticenze).**

**Il Contraente è tenuto a dichiarare le eventuali variazioni di rischio in relazione alle quali la Società adeguerà in aumento e/o diminuzione il premio.** In caso di variazione in diminuzione il premio verrà adeguato dalla prima rata successiva alla comunicazione (Art. 1897 C.C.- Diminuzione del rischio).

### Art. IV - PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO



#### (Quando e come devo pagare?)

**IV.1 - PAGAMENTO PREMIO** - Il premio, salvo espressa diversa indicazione e/o pattuizione, ha periodicità annuale e viene corrisposto all'inizio del periodo assicurativo. E' prevista la possibilità di frazionamento del premio senza oneri aggiuntivi e può essere concordata tra le parti con espressa pattuizione.

Il premio può essere corrisposto tramite: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario, postale, o elettronico, contanti esclusivamente per contratti il cui premio sia inferiore ad Euro 750,00.

**Avvertenza:** la Compagnia o l'Intermediario, previa autorizzazione della prima, ovvero in autonomia, possono discrezionalmente applicare uno sconto di premio o di tariffa sulla base della natura del rischio e degli elementi variabili che lo compongono, o diritti al premio finale. Non vengono applicate per disposizione della Compagnia altre imposte o costi aggiuntivi, neppure per l'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, oltre a quanto espressamente indicato alla presente voce.

**IV.2 - REGOLAZIONE DEL PREMIO** - Il presente Contratto non è soggetto a regolazione premio.

### Art. V - MASSIMALE SPESE LEGALI, PERITALI E PERDITE PECUNIARIE



#### (Che cosa è assicurato?)

**V.1 - MASSIMALE SPESE LEGALI E PERITALI** - La garanzia è prestata illimitatamente per numero di vertenze nell'anno assicurativo con massimo esborso per le Spese Legali e Peritali come indicato sulla scheda di polizza. Il massimale è unico per tutti i Professionisti incaricati e le voci di garanzia.

**MASSIMALE** - È la somma massima liquidabile dall'Assicuratore per evento. **ESEMPIO:** Nel caso in cui venga perfezionata una polizza con massimale spese legali di Euro 10.000 e l'importo delle spese legali poste a carico dell'Assicurato fosse di Euro 12.000, le spese legali liquidate dalla Compagnia saranno pari a 10.000, residuando a carico dell'Assicurato Euro 2.000 (12.000 - 10.000) (ipotesi a); diversamente se l'importo delle spese legali poste a carico degli Assicurati fosse di Euro 5.000, le spese legali saranno liquidate integralmente dalla Compagnia (ipotesi b).

Esempio di capienza MASSIMALE	Ipotesi a)	Ipotesi b)
Massimale assicurato	10.000	10.000
Spese legali sostenute dall'Assicurato	12.000	5.000
Spese legali liquidate all'Assicurato	10.000	5.000

La presente nota non ha valore contrattuale, ma costituisce esempio di applicazione della condizione sopra indicata.

**VERTENZE CONNESSE** - Le vertenze civili, penali e amministrative promosse da o contro più persone, aventi per oggetto fatti, domande, imputazioni, addebiti identici o connessi, procedimenti anche di natura diversa conseguenti al medesimo evento o fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate, si considerano a tutti gli effetti unico sinistro e la garanzia prestata viene ripartita tra gli Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Il massimale è unico per quanto attiene la fase stragiudiziale, di mediazione-conciliazione e per tutte le fasi e i gradi di giudizio.

Qualora il Contraente-Assicurato perfezioni più polizze per lo stesso rischio con la scrivente Società il massimo esborso per singola vertenza è dato dal cumulo dei massimali sino ad un massimo di Euro 25.000, salvo diversamente disposto dalle singole garanzie o rischi.

**V.2 - MASSIMALE PERDITE PECUNIARIE** - Per quanto attiene le Perdite Pecuniarie si applica il massimale specificato nella scheda di polizza. Gli importi indicati in polizza si intendono per evento e per anno assicurativo.

Garanzia prestata per due veicoli circolanti: i massimali previsti per ciascuna garanzia si intendono prestati per ciascun veicolo.

## Art. VI - RECUPERO DI SOMME E RIVALSA

**VI.1 - RECUPERO DI SOMME** - Tutte le somme recuperate sono di competenza del Contraente-Assicurato. Onorari, Spese Legali e Peritali in genere liquidate in giudizio, in sede arbitrale, o consensualmente spettano alla Società che le ha sostenute.

**VI.2 - RIVALSA** - La Società UCA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Assicurato.

## Art. VII - ANTICIPATA RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO



### (Come posso disdire la polizza?)

**VII.1 - ANTICIPATA RISOLUZIONE** - Il contratto si risolve di diritto dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, dall'ammissione alla procedura di concordato preventivo e/o di amministrazione controllata, dalla messa in liquidazione del Contraente. Il premio pagato si intende acquisito (Art. 1898 C.C. - Aggravamento del rischio). Per i sinistri già denunciati la Società sosterrà l'onere delle Spese Legali e Peritali come segue: per i sinistri in fase stragiudiziale garantendo le spese di trattazione bonaria; per i giudizi pendenti garantendo le spese sino ad esaurimento del grado in corso. Qualora, relativamente agli eventi sopraindicati, il premio scaduto anteriormente alla comunicazione del Contraente non sia stato soddisfatto, la Società è immediatamente liberata da ogni ulteriore prestazione per tutti i sinistri in corso.

**VII.2 - RECESSO DAL CONTRATTO** - Entro il 60° giorno successivo ad ogni: denuncia, riscontro al sinistro da parte della Società, pagamento di sinistro e/o rifiuto di indennizzo, la Società potrà risolvere il contratto con preavviso minimo di 60 giorni, con ripetizione della quota di premio pagato e non goduto al netto delle imposte. Per i sinistri già denunciati la Società sosterrà l'onere delle Spese Legali e Peritali come segue: per i sinistri in fase stragiudiziale garantendo le spese di trattazione bonaria; per i giudizi pendenti garantendo le spese sino ad esaurimento del grado in corso. Se il Contraente è Consumatore il diritto di recesso è bilaterale, ferme le condizioni sopra esposte per l'esercizio dello stesso.

## Art. VIII - DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO



### (Quando comincia la copertura e quando finisce?)

Il contratto di assicurazione decorre dalla data di perfezionamento e si rinnova automaticamente per la durata uguale a quella originaria con il massimo di anni uno, salvo disdetta di una delle parti comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza con lettera raccomandata, mail certificata.

La disdetta da parte del Contraente deve essere comunicata alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto.

## Art. IX - COMPETENZA TERRITORIALE

È competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società; ove venga attivata una procedura stragiudiziale di mediazione obbligatoria o facoltativa, salvo diversamente disposto dalla legge vigente, il procedimento deve svolgersi in una sede individuata nel comune di Torino ove ha sede la Direzione della Società. Per il Contraente-Consumatore è competente altresì l'Autorità Giudiziaria o l'Organo di



Conciliazione del luogo ove ha sede il Corrispondente assegnatario del contratto, nonché il luogo in cui il Consumatore è residente o ha eletto domicilio.

#### Art. X - ONERI RELATIVI AL CONTRATTO

Il Contraente ha l'onere di informare gli Assicurati in ordine ai termini di trattamento dei dati personali e parimenti di comunicare all'Intermediario l'avvenuto adempimento.

#### Art. XI - FORMA DELLE COMUNICAZIONI TRA CONTRAENTE E/O ASSICURATI E SOCIETÀ

Lettera raccomandata, telefax, mail certificata, unicamente alla Direzione della Società o al Corrispondente assegnatario del contratto. **Nessuna condizione, né accordo tra il Contraente e l'Intermediario è valido senza la ratifica scritta da parte della Direzione della Società.** Nel caso in cui il contratto sia intermediato da un Broker, ogni comunicazione effettuata dallo stesso in nome e per conto del Contraente/Assicurato si intende effettuata da quest'ultimo e parimenti ogni comunicazione effettuata dal Contraente/Assicurato al Broker si intende come effettuata alla Direzione della Compagnia.

#### Art. XII - INDICIZZAZIONE

Il presente Contratto non è soggetto ad indicizzazione.

#### Art. XIII - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente-Assicurato ha l'onere di comunicare la sussistenza di altre polizze per lo stesso rischio trasmettendone copia alla Direzione (Art. 1910 C.C.). La gestione del sinistro è a carico della Compagnia la cui polizza prevede il massimale più elevato. **La presente polizza è operante in osservanza e come disciplinato dall'Art. 1917 del C.C.** La presente garanzia non è operante se il mancato intervento delle altre Compagnie Garanti è conseguenza di inadempimento dell'Assicurato in materia di denuncia sinistro, pagamento e/o regolazione premio.

#### Art. XIV - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto **si prescrivono** (ovvero sono sottoposti a decadenza) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 Cod. Civ.

#### Art. XV - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

La legge applicabile al contratto è quella italiana.

#### Art. XVI - ONERI E REGIME FISCALE

**Sono a carico del Contraente-Assicurato.** Il costo della presente polizza di Tutela Legale non è deducibile ai fini fiscali e prevede un'imposizione fiscale nella percentuale del 12,50% per il rischio circolazione e accessori.

#### Art. XVII - INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE

Dalla home page del sito istituzionale **www.ucaspa.com** si accede all'area riservata *Assicurati* attraverso la quale ciascun Contraente può prendere visione della propria posizione assicurativa per la consultazione delle informazioni e dei documenti in ottemperanza alla normativa vigente, previa richiesta delle credenziali di accesso.

L'informativa relativa alle modalità per ottenere tali credenziali è pubblicata nella home page del sito **www.ucaspa.com**.

Il presente contratto assolve agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti.

## SEZIONE SECONDA - GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO



(Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?)

### Art. XVIII - DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all'Assicurato, deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata, telefax, mail, purché supportate da adeguata ricevuta, oppure attraverso il sito istituzionale [www.ucaspa.com](http://www.ucaspa.com) - Area Assicurati, da parte del Contraente/Assicurato, unicamente alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto, **tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza. E' onere dell'Assicurato trasmettere alla Direzione della Società o all'Intermediario in sede di denuncia e comunque sino al trentesimo giorno dal conferimento di incarico al Professionista prescelto, purché non sia iniziata la sua attività professionale, salvo casi di comprovata urgenza, tutta la documentazione idonea e necessaria ivi compreso l'Accordo contenente il contratto preventivo pattuito nelle forme previste dall'ordinamento e rilasciato dai Professionisti al momento del conferimento dell'incarico, nonché ogni altro documento richiesto dalla legge per lo svolgimento dell'attività assicurativa. È altresì onere dell'Assicurato tenere aggiornata la Direzione della Società su ogni circostanza rilevante ai fini degli adempimenti contrattualmente previsti.**

L'inosservanza delle disposizioni oggetto del presente articolo comporta la decadenza dai benefici del contratto e la perdita del diritto all'indennizzo.

### Art. XIX - GESTIONE DELLE VERTENZE

**XIX.1 - FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE** - L'incarico conferito ad un Legale liberamente scelto per Distretto di Corte d'Appello per la fase di trattazione stragiudiziale nonché per i procedimenti di mediazione e conciliazione obbligatori, per promuovere azioni, difendersi in sede penale e resistere in sede civile, proporre appelli ed opposizioni dovrà essere preventivamente comunicato per iscritto dalla Direzione della Società per ogni grado di giudizio. La Direzione una volta adeguatamente istruito il fascicolo di sinistro prenderà atto della nomina di incarico sulla base della documentazione ed atti sottoposti, fermo restando quanto disposto dal comma successivo.

Eventuali risultanze emerse anche nel corso della gestione del sinistro, pur correttamente istruito, comportano la sua revisione e possono essere ostative della copertura di cui è stata già effettuata la presa d'atto. La garanzia non è operante per vertenze denunciate alla Direzione una volta intervenuta la definizione sia in sede stragiudiziale, arbitrale, mediazione-conciliazione, che in qualunque stato, grado o fase anche di giudizio che non siano state preventivamente comunicate.

Nel caso di proposta transattiva in sede stragiudiziale e/o giudiziale, l'Assicurato è tenuto a comunicare preventivamente alla Società l'indicazione del capitale e delle spese legali oggetto della stessa, nonché ogni altro documento richiesto dalla legge per lo svolgimento dell'attività assicurativa, salvo casi di comprovata urgenza.

**XIX.2 - LIBERA SCELTA DEL LEGALE, PERITO E INFORMATORE PER DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO** - In osservanza alla Direttiva 1987/344/CEE Art. 4 n.1, l'Assicurato ha la facoltà d'indicare il nominativo di un unico Legale, Perito, Informatore, con studio nel DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO in cui è ricompreso il Giudice competente a conoscere della vertenza, o ambito territoriale equipollente per sinistri trattati davanti all'Autorità Giudiziaria straniera. Qualora l'Assicurato scelga un Professionista con studio in un Distretto diverso la garanzia non è operante.

Per giudizi avanti la Corte di Cassazione qualora il Professionista prescelto e incaricato non sia abilitato, è facoltà dell'Assicurato nominare in sostituzione un altro Legale abilitato a patrocinare in tale sede.

La Società non è responsabile dell'operato dei Professionisti incaricati né di eventuali inadempimenti dell'Assicurato relativi a quanto contrattualmente disciplinato dagli Art. XVIII -DENUNCIA DEI SINISTRI- e XIX - GESTIONE DELLE VERTENZE- anche in punto prescrizioni o decadenze.

**XIX.3 - OGGETTO DELL'OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE** - In osservanza alle Leggi 27/2012 e 247/2012 e succ. modifiche, la Società è impegnata nei confronti del Contraente/Assicurato al pagamento delle spese legali e peritali oggetto del presente contratto, una volta istruito correttamente il fascicolo di sinistro ex Art. XVIII - DENUNCIA DEI SINISTRI e con riferimento ai compensi pattuiti con riferimento al cd. Accordo Preventivo e Preventivo di massima e eventuali aggiornamenti rilasciato dai Professionisti per le loro prestazioni, entro i massimi stabiliti dal Decreto Min. Giustizia in materia di compensi per le Professioni regolarmente vigilate vigente (in seguito: D.M. vigente), come segue:

- vertenze definite in fase stragiudiziale, con riferimento al cd. preventivo di massima e eventuali aggiornamenti;
- in ogni caso di possibile liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, con riferimento ai parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale vigente;
- spese di soccombenza, nei limiti di quanto liquidato giudizialmente;
- esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.

La liquidazione viene effettuata entro 60 giorni dall'istruzione completa del fascicolo, purché non sussistano cause ostative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: irreperibilità, comunicazione errata dei riferimenti bancari, pignoramento di somme da parte di terzi creditori dell'assicurato nei confronti della Compagnia, ecc...



La liquidazione viene effettuata nei limiti del massimale assicurato e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

*La Società non effettua alcuna valutazione sulla congruità del cd. preventivo di parcella elaborato dai Professionisti liberamente scelti dall'Assicurato, in osservanza agli obblighi normativi di cui alla Legge 27/2012 e successive regolamentazioni, essendo comunque obbligata sino ai massimi stabiliti dal D.M. vigente, né effettua valutazioni nel merito, opportunità e convenienza, possibilità di successo dell'azione giudiziale, garantendo all'Assicurato la piena libertà di scelta modalità e termini sulle iniziative da intraprendere in osservanza e rispetto all'autonoma obbligazione intercorrente tra il Contraente/Assicurato e i Professionisti liberamente scelti ex art. XIX.2.*

L'obbligazione oggetto del presente contratto, compresa la corresponsione di acconti e anticipi, attiene l'attività effettivamente esperita dai Professionisti liberamente scelti come disciplinato al comma successivo e per quanto previsto al cd. Accordo Preventivo e Preventivo di massima.

E' comunque prevista la **facoltà della Società richiedere all'Assicurato che le parcelle dei Professionisti prescelti siano vistate per congruità dai competenti Consigli dell'Ordine: nel caso in cui vengano confermate integralmente, le spese relative alla vidimazione saranno a carico della Società.**

La Società si riserva la facoltà di acquisire preliminarmente informazioni nelle apposite sedi, consultare Registri, Casellari e Banche dati sinistri, qualora si rendano necessari ulteriori approfondimenti con riferimento a parametri di significatività o altre circostanze rilevanti in relazione alla prestazione assicurativa oggetto del sinistro denunciato e alla copertura di Tutela Legale richiesta.

**XIX.4 - MODALITÀ OPERATIVE** - L'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti veritieri e la documentazione richiesta dalla Società per la corretta istruzione del fascicolo. Una volta correttamente istruito il fascicolo di sinistro la Società, ricorrendone le condizioni, prende atto dell'incarico conferito ai Professionisti liberamente scelti ex Art. XIX.2, o comunque e in ogni caso procede al riscontro ai soggetti destinatari a mezzo lettera, telefax, mail ex Art. XI - FORMA DELLE COMUNICAZIONI TRA CONTRAENTE E/O ASSICURATI E SOCIETÀ.

L'Assicurato dovrà comunicare la revoca del mandato conferito e il nominativo ed estremi del Professionista nominato in sostituzione. Ricorrendone le condizioni, la Società rimborserà entro il massimale le spese, competenze ed onorari - salvo duplicazione attività- del secondo Legale nominato dall'Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti. Nel caso di proposta transattiva in sede stragiudiziale e/o giudiziale, l'Assicurato è tenuto a dare preventiva comunicazione alla Società, dell'indicazione del capitale e delle spese legali. Le spese di soccombenza liquidate a favore dell'Assicurato sono corrisposte dalla Società una volta accertata con idonea documentazione l'impossibilità oggettiva di escussione nei confronti di parte soccombente, o esperiti senza esito sino a due tentativi di esecuzione forzata. Qualora sussista conflitto d'interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. IX. Le spese di arbitrato saranno a carico dell'Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell'Arbitro sia favorevole all'Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute.

Per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazione.

**XIX.5 - ONERI FISCALI RELATIVI AL SINISTRO** - Sono a carico della Compagnia il contributo unificato, le spese di registrazione degli atti giudiziari, le indennità spettanti agli organismi di mediazione e l'IVA sulle parcelle dei Professionisti incaricati, a condizione che il Contraente provi con adeguata documentazione che non ha la possibilità di detrarre tali somme. Rimangono a carico del Contraente gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro.

**XIX.6 - DECADENZA DAI BENEFICI DEL CONTRATTO** - L'inosservanza delle disposizioni oggetto del presente articolo comporta la decadenza dai benefici del contratto e la perdita del diritto all'indennizzo.

Le disposizioni degli Artt. XVIII - Denuncia dei Sinistri e XIX - Gestione delle Vertenze - valgono se non espressamente derogate.

**SI RICHIAMANO LE NORME DI LEGGE VIGENTE PER QUANTO NON CONTEMPLATO O DIVERSAMENTE PREVISTO DA NORME IMPERATIVE ANCHE SOPRAVVENUTE.**



## SEZIONE TERZA - RECLAMI E CONTENZIOSI VERSO LA COMPAGNIA (Come posso presentare reclami e risolvere le controversie?)

### RECLAMI

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri o comportamenti tenuti dagli agenti UCA o dai loro collaboratori o dipendenti devono essere inoltrati per iscritto a:

**UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Ufficio Reclami - P.zza San Carlo 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel.: 011/092.06.41 - Fax diretto: 011/198.357.40 - e-mail: reclami@ucaspa.com - reclamiuca@legalmail.it**

Suddetti reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all'esame degli stessi, Ufficio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso (al netto delle eventuali sospensioni previste dalla legge per il caso in cui il reclamo riguardi comportamenti tenuti da un intermediario o da suoi collaboratori o dipendenti e sia, pertanto, necessario acquisire dallo stesso la documentazione pertinente).

**Nei casi sottoindicati, i soggetti interessati dovranno presentare direttamente all'IVASS:**

- i reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione, agli intermediari assicurativi o agli intermediari iscritti nell'elenco annesso che non abbiano ricevuto risposta entro il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 e succ. modif. da parte dei soggetti interessati o abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
- i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere (in questo caso è inoltre possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: [www.ec.europa.eu/fin-net](http://www.ec.europa.eu/fin-net));
- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del C.a.p. e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e succ. modif. relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.

Tali casistiche di reclamo andranno indirizzate per iscritto a: IVASS Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, complete di:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione, all'intermediario assicurativo o all'intermediario iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro fornito dagli stessi;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

L'IVASS avvia l'attività istruttoria relativa al reclamo ricevuto, dandone notizia al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In mancanza di alcuna delle indicazioni di cui sopra l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile, l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. L'IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l'esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione degli stessi, L'IVASS può chiedere all'impresa di assicurazione, agli intermediari assicurativi o agli intermediari iscritti nell'elenco annesso, nel caso in cui gestiscano i reclami direttamente, di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante e di trasmettere all'IVASS copia della risposta fornita al reclamante. Se ritiene la risposta non soddisfacente, l'IVASS prosegue l'attività istruttoria comunicandone l'esito al reclamante nel termine di 90 giorni.

Il reclamante, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, ha la possibilità, prima di interessare l'Autorità giudiziaria, di rivolgersi all'IVASS e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie di seguito descritti.

Per la presentazione del reclamo ad IVASS si può utilizzare il modello scaricabile a seguito di accesso sul sito internet di UCA (Area assicurati - Reclami degli assicurati).

È fatta salva per l'Assicurato la **facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria** per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazione e a quanto di seguito descritto.

### ARBITRATO

In caso di disaccordo tra gli Assicurati e la Società per la risoluzione di controversie tra le parti sull'interpretazione delle clausole del presente contratto sulla gestione del sinistro e in ogni caso di conflitto di interessi, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. IX - *Competenza territoriale*. **Le spese di arbitrato saranno a carico degli Assicurati e della Società nella misura rispettiva del 50%**. Qualora la decisione dell'Arbitro sia integralmente favorevole agli Assicurati, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute.

**AVVERTENZA:** È possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del **tentativo di mediazione obbligatoria**.

# CONVENZIONE AUTO STORICHE

Ed. 11/2013 Agg. 12/2019

Contratto di Tutela Legale e Perdite Pecuniarie



---

## MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTI ASSICURATIVI

Per le azioni giudiziarie relative a controversie in materia di contratti assicurativi è condizione di procedibilità il previo esperimento della procedura di mediazione disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e succ. modif., cui si rinvia.

Rimane ferma la facoltà di avvalersi preventivamente del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui alla L. 162/2014 e succ. modif.

**AVVERTENZA:** Le richieste di Arbitrato, Mediazione obbligatoria o Negoziazione Assistita devono essere inviate con **lettera raccomandata o mail certificata** alla sede legale **UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. - P.za San Carlo n° 161, 10123 TORINO - pecuca@legalmail.it**, nel rispetto dei testi di legge citati.

## SEZIONE QUARTA - GARANZIE DEL RISCHIO ASSICURATO

### CAPITOLO 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: RISCHIO ASSICURATO



(Che cosa è assicurato?)

LA SOCIETA' ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, DALLA FASE STRAGIUDIZIALE E PER OGNI GRADO E SEDE DI GIUDIZIO, COMPRESO ARBITRATO, NONCHÉ IL PAGAMENTO DELLE PERDITE PECUNIARIE, IN CONSEGUENZA DI FATTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONNESSI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE, COMPRESA LA PARTECIPAZIONE A GARE DI REGOLARITÀ, SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE INDICATO NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

#### **SPESE LEGALI E PERITALI OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:**

- SPESE, COMPETENZE ED ONORARI DEI PROFESSIONISTI LIBERAMENTE SCELTI DALL'ASSICURATO EX ART. XIX CON STUDIO NEL DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO COMPETENTE:  
LEGALE, PERITO ove sussista contestazione  
PERITO D'UFFICIO (C.T.U.) in giudizio  
ARBITRO DI PARTE e TERZO ARBITRO per le procedure arbitrali e di conciliazione  
INFORMATORE per la ricerca di prove a difesa in sede penale - INTERPRETE per sinistri avvenuti sia in Italia che all'estero per l'assistenza nel corso di interrogatorio e TRADUTTORE per gli atti di causa.
- SPESE LEGALI e PERITALI RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE e CONCILIAZIONE
- SPESE DI ARBITRATO E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
- SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI SPECIALI e DI URGENZA (Libro IV C.P.C.)
- SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI e CONTRIBUTO UNIFICATO
- SPESE DI SOCCOMENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE come previsto dall'Art. XIX
- SPESE LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI costituite contro l'Assicurato nel giudizio penale (Art. 541 C.P.P.)
- SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (Art. 535 C.P.P. 1°co.)

### CAPITOLO 2 - SOGGETTI E BENI ASSICURATI



(A chi è rivolto questo prodotto?)



(Che cosa è assicurato?)

Polizza sulla TARGA VEICOLO: CONDUCENTE, VEICOLI IDENTIFICATI.

### CAPITOLO 3 - AMBITO TERRITORIALE



(Dove vale la copertura?)

Vertenza Contrattuale: fatti o inadempimenti verificatisi in Italia, Vaticano, S. Marino e che in caso di giudizio sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

Fatti derivanti dalla Circolazione Veicoli e Natanti: Mondo Intero.

### CAPITOLO 4 - TUTELA LEGALE



(Che cosa è assicurato?)

#### **SEDE CIVILE**

**RECUPERO DANNI NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE CIVILE E DELLA COMPAGNIA DI RCA CHE OPERA LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO** compresa la formulazione di Denuncia-Querela quando vi segua Costituzione di Parte Civile. La garanzia è prestata sul presupposto che sussista contestazione sul diritto dell'Assicurato al risarcimento, sulla quantificazione del danno e nel caso di mancato rispetto dei termini, modalità e applicabilità della procedura di risarcimento ai sensi della normativa vigente.

Polizza sulla TARGA VEICOLO: Recupero Danni subiti dal conducente, trasportati ed al veicolo identificato.

**DOMANDA DI REINTEGRAZIONE NELLA CLASSE DI MERITO ORIGINARIA.**

**ARBITRATO ED AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE ARD, INFORTUNI** - La garanzia è prestata per polizze stipulate dal Contraente per il caso morte o inabilità permanente

conseguente a fatti della circolazione stradale, al fine di far valere il diritto dell'Assicurato al risarcimento e/o la quantificazione del danno, ove sussista contestazione. Per quanto attiene l'Arbitrato, la garanzia prevede il pagamento dell'Arbitro di parte e del terzo Arbitro per la quota a carico dell'Assicurato. **Qualora sia presente analogha copertura sul contratto oggetto dell'assicurazione, la garanzia Uca opera a secondo rischio.**

**FORMULAZIONE DI RICORSI ED ISTANZE** in ogni stato e grado **strumentali alla definizione del sinistro in caso di INCIDENTE STRADALE.**

## SEDE PENALE

*La garanzia opera sul presupposto che sia richiesta dall'Autorità competente la presenza di un Avvocato, per fatti penalmente rilevanti derivanti dal rischio assicurato.*

**DIFESA PENALE per imputazioni colpose** per fatti commessi o attribuiti, anche in qualità di persona informata sui fatti, compreso patteggiamento. **Sono escluse le imputazioni dolose anche se seguite da assoluzione, patteggiamento, derubricazione, estinzione del reato e/o della pena.**

**DUPLICE DIFESA PENALE** per imputazioni colpose. A richiesta dell'Assicurato, la Società ratificherà incarico ad un Legale da Lui prescelto, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C.A.

## CAPITOLO 5 - PERDITE PECUNIARIE



### (Che cosa è assicurato?)

Gli importi indicati nella scheda di polizza si intendono per evento e per anno assicurativo.

**TRAINO a seguito incidente o avaria in Italia ed all'estero** - La Società rimborsa l'importo della spesa Traino **entro i massimali indicati nella scheda di polizza**, qualora il veicolo non sia in condizione di proseguire autonomamente. Per i sinistri avvenuti all'estero i massimali si intendono raddoppiati. **La garanzia traino per avaria è prevista per il trasporto del veicolo assicurato all'officina più vicina al luogo dell'evento.**

**RECUPERO DEL VEICOLO A SEGUITO FURTO** - La garanzia è prestata per il recupero del veicolo successivamente al ritrovamento a seguito di furto, **nei limiti di quanto indicato nella scheda di polizza.**



## CAPITOLO 6 - ESCLUSIONI

### (Che cosa non è assicurato?)

Valide per tutte le garanzie

La garanzia è prestata per quanto espressamente indicato e non è operante in assenza di patente regolare o sospesa, revocata, inidonea al tipo di veicolo, nel caso di utilizzo del veicolo in difformità dalla immatricolazione, se non sussiste polizza RCA compreso il caso di false attestazioni di rischio o se la Garante esercita azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato. Imputazioni dolose; guida in stato di ebbrezza (Art. 186 cds) e/o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 187 cds); perizie di parte ove non sussista contestazione, attività di consulenza legale in assenza di contenzioso, se non seguita da trattazione extragiudiziale o azione processuale esperita dallo stesso Legale; pagamento di sanzioni pecuniarie, comprese le somme irrogate a tale titolo da qualsiasi organo giurisdizionale e autorità, spese di trasferta, spese legali e peritali per liti temerarie accertate giudizialmente; recupero danni per merci trasportate per conto terzi; arbitrato e azione legale per inabilità temporanea in polizze infortuni; materia fiscale e tributaria, recupero crediti anche per resistere alle richieste formulate da terzi, materia contrattuale in genere, vertenze tra Assicurati con la stessa polizza nonché tra il Contraente-Assicurati e la Società UCA. L'assicurazione non è operante per quanto non inerente al rischio assicurato. Controversie con Compagnie di Assicurazione, fatto salvo quanto espressamente previsto.

*Il testo del presente documento è redatto in conformità alle disposizioni legislative vigenti e con la Scheda di polizza costituisce il Contratto Assicurativo, che viene consegnato o trasmesso dall'Intermediario Uca al perfezionamento del contratto unitamente alle documentazioni che a tenore di legge devono essere rilasciate a cura dello stesso.*



Il servizio di Assistenza Legale Telefonica **Pronto, UCA!**



e Telematica



**è gratuito e riservato agli Assicurati UCA.**

Il servizio gratuito Uc@online e ProntoUCA fornisce agli Assicurati UCA **INFORMAZIONI** utili **PRIMA CHE SORGA** una **CONTROVERSIA** nelle materie oggetto del rischio Tutela Legale, sulla interpretazione delle polizze assicurative stipulate e fornisce informazioni sul comportamento in caso di sinistro e sulle modalità di denuncia alle Compagnie di Assicurazione.

*Il servizio Uc@online e ProntoUCA opera nel rispetto ed in osservanza alla legge 247/2012 Art. 2 comma 6 che riserva in via esclusiva agli avvocati l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato.*

## CONSIGLI PER LA DENUNCIA DI SINISTRO

Gentile Assicurato, per consentirci di valutare al meglio il suo caso assicurativo, le ricordiamo che in osservanza alle Condizioni di Assicurazione la denuncia di sinistro deve essere **trasmessa entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza**:

- all'Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto, oppure
- alla Direzione della Compagnia, a mezzo mail: [sinistri@ucaspa.com](mailto:sinistri@ucaspa.com) - pec: [uca.sinistri@legalmail.it](mailto:uca.sinistri@legalmail.it) - raccomandata a.r. - fax, e informando contestualmente anche l'Intermediario, oppure
- attraverso il sito istituzionale [www.ucaspa.com](http://www.ucaspa.com) - Area Assicurati

Sulla denuncia occorre **indicare** all'oggetto "Denuncia sinistro", il numero di polizza UCA nonché il nominativo della Contraente, corredandola con la descrizione dei fatti, la documentazione, e le iniziative che si intendono assumere, oltre al recapito telefonico, mail.

La invitiamo a **prendere visione delle Condizioni di Assicurazione**, con particolare attenzione alle clausole in tema di Denuncia di sinistro e Gestione delle Vertenze, Sezione 2.

**L'Intermediario e l'Ufficio Sinistri di Direzione sono a Sua completa disposizione.**

# Assicurazione di TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. Ragione sociale: Società per Azioni  
Sede Legale in Italia - Autorizzata con Prov. Min. del 18/3/1935 e succ. D.M. 15870 del 26/11/1984 (Ramo 17) e D.M. 19867 del 08/09/1994 (Ramo 16)

Prodotto: Convenzione Auto Storiche  
Ed. 11/2013 Agg. 12/2019

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

## Che tipo di assicurazione è?

È il contratto di tutela legale e perdite pecuniarie con il quale la Compagnia si obbliga a fornire le prestazioni occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi e a corrispondere le perdite pecuniarie.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ **TUTELA LEGALE**  
Pagamento delle spese legali e peritali dei professionisti incaricati, con studio nel Distretto di Corte d'Appello competente, per l'assistenza tecnica dell'Assicurato per vertenze relative alla circolazione stradale, compresa la partecipazione a gare di regolarità.
- ✓ Pagamento delle spese legali e peritali per vertenze in sede civile di natura contrattuale ed extracontrattuale, per la difesa in sede penale per imputazioni colpose e per illeciti amministrativi in sede stragiudiziale e processuale per ogni grado di giudizio. La Compagnia interviene entro i massimali indicati in Polizza
- ✓ **PERDITE PECUNIARIE**  
Indennizzo spese di traino in Italia ed all'estero; recupero del veicolo a seguito furto.
- ✓ La Compagnia, per il pagamento delle perdite pecuniarie, interviene entro i massimali indicati in polizza.



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ Veicolo non identificato in polizza (polizza su Targa);
- ✗ Attività di consulenza legale in assenza di contenzioso e/o se non seguita da trattazione stragiudiziale o azione processuale esperita dallo stesso Legale.
- ✗ Perizie e consulenze tecniche di parte ove non sussista contestazione.
- ✗ Vertenze non derivanti dal rischio assicurato.
- ✗ Sanzioni pecuniarie.

### Chi non è assicurato?

- ✗ Conducente di veicolo non identificato in polizza.



### Ci sono limiti di copertura?

- ! Vertenze con compagnie di assicurazione per polizze A.R.D. - C.V.T.: la garanzia opera per infortuni per il caso morte o inabilità permanente.
- ! Formulazione di ricorsi e istanze per violazioni: strumentali alla definizione del sinistro in caso di incidente stradale.



### Dove vale la copertura?

#### TUTELA LEGALE

- ✓ Vertenze Contrattuali: Italia, Vaticano, S. Marino.
- ✓ Fatti conseguenti alla Circolazione Veicoli: mondo intero.



### Che obblighi ho?

- L'obbligo, in sede di perfezionamento della Polizza, di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione.
- L'obbligo, in sede di denuncia e nel corso del sinistro, di trasmettere alla Compagnia tutti i documenti idonei e necessari a una corretta istruzione della pratica e ogni altra documentazione richiesta dalla legge per lo svolgimento dell'attività assicurativa.



### Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e viene corrisposto all'inizio del periodo assicurativo. È prevista la possibilità di frazionamento del premio senza oneri aggiuntivi e può essere concordata tra le parti con espressa pattuizione.

Può essere corrisposto tramite: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità; bonifici, altri mezzi di pagamento bancario, postale; contanti esclusivamente per contratti il cui premio annuo sia inferiore a Euro 750.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora il premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento.

La copertura si rinnova automaticamente per un anno, salvo disdetta.



### Come posso disdire la polizza?

**Facoltà di disdetta:** la polizza può essere disdettata almeno 30 giorni prima della scadenza con lettera raccomandata, mail certificata alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto.

**Anticipata risoluzione:** la polizza si risolve di diritto dalla data di cessazione del rischio oppure dalla data di: sentenza dichiarativa di fallimento, ammissione alla procedura di concordato preventivo e/o di amministrazione controllata, messa in liquidazione del Contraente.

**Facoltà di recesso:** la Società o il Contraente ove consumatore possono recedere dal contratto con preavviso minimo di 60 giorni entro il 60° giorno successivo ad ogni denuncia, riscontro, pagamento di sinistro e/o rifiuto di indennizzo.

# Assicurazione di TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.

Prodotto: Convenzione Auto Storiche Ed. 11/2013 Agg. 12/2019

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 30/10/2020

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A., Piazza San Carlo, 161; CAP 10123; Torino; tel. 011.0920601/011.5627373; sito internet: [www.ucaspa.com](http://www.ucaspa.com); e-mail: [uca@ucaspa.com](mailto:uca@ucaspa.com); PEC: [pecuca@legalmail.it](mailto:pecuca@legalmail.it). Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Prov. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 e Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n° 19867 del 08/09/1994 - Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, approvato il 29 aprile 2020, si riportano le seguenti informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa: il Patrimonio netto ammonta a € 25,27 milioni, di cui Capitale Sociale: € 6,00 milioni -i.v.-, Riserve patrimoniali: € 15,53 milioni e utile dell'esercizio: € 3,74 milioni. In data 11 maggio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR - "Solvency and Financial Condition Report") al 31 dicembre 2019, disponibile sul sito internet dell'impresa ([www.ucaspa.com](http://www.ucaspa.com)).

Nella relazione SFCR sono specificati i seguenti requisiti di capitale di solvibilità alla data del 31 dicembre 2019: il requisito patrimoniale di solvibilità -SCR (Solvency Capital Requirement)- pari a € 15,32 milioni; il requisito patrimoniale minimo -MCR (Minimum Capital Requirement)- pari a € 6,89 milioni; i Fondi propri della Compagnia -OF (Own Funds)- a copertura del SCR, pari a € 26,04 milioni; il valore dell'indice di solvibilità -Solvency Ratio-, che rappresenta il rapporto tra i fondi propri della Compagnia ed il requisito di capitale di solvibilità SCR, pari al 170%.

Per la consultazione degli aggiornamenti si rimanda al sito internet [www.ucaspa.com](http://www.ucaspa.com) Sezione Area Assicurati.

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

### Tutela Legale

Il pagamento delle spese legali e peritali entro i limiti del massimale base di € 10.000 per evento e illimitato per anno assicurativo.

### Perdite Pecuniarie

Il pagamento delle seguenti perdite pecuniarie, con i massimali indicati per evento e per anno assicurativo:

- Traino in Italia ed all'Estero: massimale € 300 per incidente - € 150 per avaria
- Recupero del Veicolo a seguito furto: massimale € 250

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è comunque rapportata ai massimali concordati con il Contraente.

 **Che cosa NON è assicurato?**

<p><b>Rischi esclusi</b></p>	<p>La garanzia è prestata per quanto espressamente indicato e non è operante in assenza di patente regolare o sospesa, revocata, inidonea al tipo di veicolo, nel caso di utilizzo del veicolo in difformità dalla immatricolazione, se non sussiste polizza RCA compreso il caso di false attestazioni di rischio o se la Garante esercita azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato. Imputazioni dolose; guida in stato di ebbrezza (Art. 186 cds) e/o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 187 cds); perizie di parte ove non sussista contestazione, attività di consulenza legale in assenza di contenzioso, se non seguita da trattazione extragiudiziale o azione processuale esperita dallo stesso Legale; pagamento di sanzioni pecuniarie, comprese le somme irrogate a tale titolo da qualsiasi organo giurisdizionale e autorità, spese di trasferta, spese legali e peritali per liti temerarie accertate giudizialmente; recupero danni per merci trasportate per conto terzi; arbitrato e azione legale per inabilità temporanea in polizze infortuni; materia fiscale e tributaria, recupero crediti anche per resistere alle richieste formulate da terzi, materia contrattuale in genere, vertenze tra Assicurati con la stessa polizza nonché tra il Contraente-Assicurati e la Società UCA. L'assicurazione non è operante per quanto non inerente al rischio assicurato. Controversie con Compagnie di Assicurazione, fatto salvo quanto espressamente previsto.</p>
------------------------------	--

 **Ci sono limiti di copertura?**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 **Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

<p><b>Cosa fare in caso di sinistro?</b></p>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b> la denuncia di sinistro, unitamente alla relativa documentazione, deve essere inviata da parte del Contraente e/o Assicurati unicamente alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto, tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza, salvo casi di comprovata urgenza. Modalità di presentazione: a mezzo lettera raccomandata, telefax, mail anche non certificata, purché supportate da adeguata ricevuta, sito istituzionale <a href="http://www.ucaspa.com">www.ucaspa.com</a> - Area Assicurati.</p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non esistono enti/strutture convenzionate con la Compagnia.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> l'impresa svolge direttamente l'attività di gestione dei sinistri come previsto dall'Art. 164 Codice delle Assicurazioni Private.</p> <p><b>Prescrizione:</b> i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, come disposto dall'Art. 2952 Cod. Civ.</p>
<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p>- Se il Contraente ha agito <b>con dolo o con colpa grave</b>, le dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto (Art. 1892 Cod. Civ.).</p> <p>- Se il Contraente ha agito <b>senza dolo o colpa grave</b>, le dichiarazioni inesatte e reticenti non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza (Art. 1893 Cod. Civ.).</p>
<p><b>Obblighi dell'impresa</b></p>	<p>La Società si impegna a pagare l'indennizzo entro 60 giorni dalla completa istruzione del fascicolo, purché non sussistano cause ostative.</p>

 **Quando e come devo pagare?**

<p><b>Premio</b></p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, ad eccezione della voce indicizzazione: il contratto non è indicizzato. Il premio è comprensivo di imposte e diritti, ove previsti.</p>
<p><b>Rimborso</b></p>	<p>È prevista la ripetizione della quota di premio pagato e non goduto al netto delle imposte, in caso di recesso dal contratto esercitato dall'Impresa.</p>



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Nel caso di promozione e collocamento del contratto di assicurazione a distanza, il Contraente può esercitare il cd. diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla definizione della polizza.
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a soggetti titolari di patente di guida che detengono un autoveicolo, motoveicolo, autocarro o trattore di interesse storico, per fatti relativi alla circolazione stradale, compresa la partecipazione a gare di regolarità.



## Quali costi devo sostenere?

### Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari consta di: provvigioni medie pari al 27%, con possibilità di applicazione dei diritti se previsti, nella misura massima del 11%, con il massimo di 67 euro.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	In ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri o comportamenti tenuti dagli agenti UCA o dai loro collaboratori o dipendenti devono essere inoltrati per iscritto a: UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Ufficio Reclami - P.zza San Carlo 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel.: 011/092.06.41 - Fax diretto: 011/198.357.40 - e mail: reclami@ucaspa.com - reclamiuca@legalmail.it Suddetti reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all'esame degli stessi, Ufficio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso (al netto delle eventuali sospensioni previste dalla legge per il caso in cui il reclamo riguardi comportamenti tenuti da un intermediario o da suoi collaboratori o dipendenti e sia, pertanto, necessario acquisire dallo stesso la documentazione pertinente).
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>

<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria in quanto condizione di procedibilità per le eventuali successive azioni giudiziarie.
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ARBITRATO: in caso di disaccordo tra gli Assicurati e la Società per la risoluzione di controversie tra le parti sull'interpretazione delle clausole del presente contratto sulla gestione del sinistro e in ogni caso di conflitto di interessi, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.</li> <li>• Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">www.ec.europa.eu/fin-net</a>.</li> </ul>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

*Modello come da Allegato 5 al Reg. IVASS n. 41/2018.*